

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1969 DEL 31/10/2025

O G G E T T O

COMPARTO SANITÀ - DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2024 E
COSTITUZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2025

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 2008/25

Il Direttore Amministrativo, nelle funzioni di Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, propone:

Premesso che si deve procedere, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalle disposizioni legislative intervenute in materia, al consolidamento ed integrazione dei fondi contrattuali del Comparto Sanità per l'anno 2024 e la costituzione provvisoria dei relativi fondi contrattuali per l'anno 2025, ex CCNL 02.11.2022, al fine di rendere chiara evidenza della disponibilità di risorse finanziarie per la remunerazione dei vari istituti contrattuali e per la conseguente fase della contrattazione collettiva integrativa.

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 2134 del 20.12.2024 avente ad oggetto "Comparto Sanità – determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2023 e costituzione provvisoria per l'anno 2024" con la quale sono stati costituiti provvisoriamente i fondi contrattuali anno 2024.

Preso atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, siglato in data 02.11.2022 del Comparto Sanità - periodo 2019-2021, contiene gli articoli che disciplinano la costituzione dei fondi, di seguito riportati:

- Art. 102 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali;
- Art. 103 Fondo premialità e condizioni di lavoro.

Il comma 8 dell'art. 103 prevede inoltre l'incremento del fondo delle risorse (risorse variabili) destinate all'attribuzione dell'indennità di Pronto Soccorso, così come previsto dall'art. 1, comma 293, Legge n. 234/2021, a valere dal 2022. Per gli anni 2024 e 2025 con comunicazione, rispettivamente, del 7 marzo 2024 e dell'11 marzo 2025, la Regione ha confermato l'importo pari ad € 424.411,03 annuali.

Ricordato che il comma 5 dell'art. 102 e il comma 6 dell'art.103 dello stesso CCNL Comparto Sanità confermano che la quantificazione delle risorse dei fondi deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, norma di valenza generale per il trattamento accessorio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, di seguito riportata, che deve comunque tener conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 35/2019:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”.

Considerato che l'art. 11 comma 1 lett. a), b) del D.Lgs. n. 135/2018 stabilisce quanto segue, in ordine alla non operatività in determinati casi dei limiti, di cui all'art 23 comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75:

“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva

nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulla disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”.

Preso atto di quanto previsto nei vigenti CC.CC.NN.LL. in materia di incremento dei fondi contrattuali con riferimento alla RIA, come di seguito precisato:

- comma 3 lett. a) dell'art. 102 del CCNL Comparto Sanità 02.11.2022: il Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali è stabilmente incrementato *“degli importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione”*;
- comma 5 lett. e) dell'art. 103 del CCNL Comparto Sanità 02.11.2022, il Fondo premialità e condizioni di lavoro può essere incrementato con *“le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni”*.

Gli incrementi RIA, calcolati secondo le modalità previste, rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 e pertanto non verranno contabilizzati nei relativi fondi, per gli importi di seguito specificati:

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali

Anno 2024: € 42.112,20

Anno 2025: € 26.967,72

Fondo premialità e condizioni di lavoro

Anno 2024: € 21.175,58

Anno 2025: € 11.605,33

Preso atto, inoltre, dell'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 35 del 30.04.2019 secondo cui il limite definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 27.05.2017 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come basi di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018, che recita:

“A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. ... Tale importo include le risorse per il

trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. ...”.

La Regione Veneto, con comunicazione dell'11 marzo 2005 ad oggetto “Comunicazione dati relativi al personale per la predisposizione del bilancio anno 2024.”, ha comunicato la quota relativa all'anno 2023, a saldo di quanto già comunicato per l'anno di competenza, e gli importi stimati per l'anno 2024.

Gli importi (al netto degli oneri riflessi) destinati esclusivamente al personale del Comparto Sanità sono stati così suddivisi tra i due Fondi:

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali

Anno 2023: - € 54.202,73

Anno 2024: € 1.362.294,06

Fondo premialità e condizioni di lavoro

Anno 2023: - € 50.824,74

Anno 2024: € 1.277.394,03

Con la nota prot. n. 47820 del 3 maggio 2022, la Regione Veneto ha stabilito che l'adeguamento provvisorio dei fondi contrattuali in rapporto alla variazione del personale in servizio, in conformità alla metodologia individuata ai sensi dell'art.11 del D.L. n. 35/2019, deve essere quantificato aziendalmente. Pertanto, considerando il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e le conseguenti previsioni di assunzione e delle cessazioni in corso d'anno, l'Azienda ha stimato i seguenti incrementi per l'anno 2025:

- Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali: € 1.362.294,06
- Fondo premialità e condizioni di lavoro: € 1.277.394,03

Preso atto dell'articolo 71 comma 1 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 - che stabilisce una decurtazione stipendiale per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, con previsione altresì che i relativi risparmi costituiscono economie di bilancio per l'Amministrazione, senza pertanto che tali somme possano essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Conseguentemente l'applicazione di tale normativa prevede i seguenti risparmi di spesa per l'anno 2024:

- Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali: € 4.248,14
- Fondo premialità e condizioni di lavoro: € 1.166,82

Ricordato che il comma 10 dell'art. 103 dello stesso CCNL Comparto Sanità prevede che alle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro confluiscono eventuali risorse residue relative ad annualità precedenti. Gli importi per gli anni 2024 e 2025 sono così stimati:

Anno 2024: € 2.210.272,80

Anno 2025: € 1.015.000,00

Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n.133 del 23/09/2025 avente ad oggetto: “Autorizzazione all'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del Servizio

sanitario regionale ed approvazione della ripartizione delle risorse regionali di cui alla Legge regionale 29 ottobre 2024, n.26, tra il Comparto e l'Area Sanità, per il periodo 2025-2027. Assegnazione definitiva delle risorse per l'anno 2025 determinate in base al personale in servizio al 01/09/2025", con il quale sono state rideterminate, a seguito della ripartizione delle risorse regionali di cui alla L.R. n. 26/2024, le quote da destinare all'erogazione della misura di Welfare integrativo, nella misura di € 1.645.000 per l'anno 2025, e ad incremento del Fondo premialità e condizioni di lavoro, pari ad € 2.026.395 per l'anno 2025, per la valorizzazione del personale sanitario e socio-sanitario impiegato nei contesti di maggior complessità e disagio organizzativo (D.D.R. n. 133 del 23/09/2025).

Considerato pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di proporre, con la presente deliberazione, l'individuazione in via definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2024 e in via provvisoria per l'anno 2025 dell'Area del Comparto, in applicazione del C.C.N.L. siglato in data 2 novembre 2022.

Considerato inoltre che il sistema delle relazioni sindacali, come disciplinato dai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area del Comparto, prevede apposita informativa alle Organizzazioni Sindacali di settore per gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della normativa, dei principi e dei criteri evidenziati in premessa, e qui fatti propri integralmente, relativi alla dinamica dei fondi dell'Area contrattuale del Comparto Sanità;
2. di approvare in via definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2024 del Comparto Sanità dell'Azienda ULSS n.8 Berica, come indicati in allegato n. 1;
3. di approvare in via provvisoria i fondi contrattuali per l'anno 2025 del Comparto Sanità dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, come indicati in allegato n. 2;
4. di dare mandato al servizio Gestione Risorse Umane di rendere apposita informativa della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali di riferimento.
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

ALLEGATO n. 1

AREA DEL COMPARTO ULSS 8 "BERICA"
COSTITUZIONE FONDI ANNO 2024

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI art. 102 CCNL 02/11/2022	
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Art. 102 comma 2 CCNL 19-21 - Unico importo consolidato 2022	15.318.566,86
Art. 102 comma 5 CCNL 19-21 - risorse art.1 co.612 Legge 234/2021 (max 145,53 € per unità al 31/12/2018 destinate ad incarichi)	719.063,73
Art. 11 comma 1 DL 35/19 (valore provvisorio) Comunicazione regionale dell'11/07/2025	1.362.294,06
Art. 102 comma 3 lett. a) CCNL19-21: incremento dell'importo corrispondente alle RIA che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	42.112,20
<i>Totale Risorse fisse</i>	<i>17.442.036,85</i>
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	42.112,20
art. 11 DL 35/2019 (valore a congruaglio 2022) Comunicazione regionale dell'11/07/2025	54.202,73
<i>Totale Decurtazioni</i>	<i>96.314,93</i>
Totale complessivo Fondo incarichi, progressioni e indennità	17.345.721,92
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	4.248,14
Totale Fondo a disposizione	17.341.473,78

FONDO PREMIALITÀ E CONDIZIONI DI LAVORO art. 103 CCNL 02/11/2022	
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Art. 103 comma 2 CCNL 19-21 - Unico importo consolidato 2022	14.151.688,34
Art.103, comma 7 CCNL 02/11/22: risorse art.1 comma 604 Legge 234/2021 (max 68,41€ per unità al 31/12/2018)	338.013,81
Art.103 comma 8 CCNL 02/11/22: risorse art. 1 comma 293 Legge 234/2021 - indennità di Pronto Soccorso (DGR 1639 del 19/12/22)	424.411,03
Art. 103 comma 5 lett. e) CCNL 02/11/22: incrementi degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	21.175,58
art. 11 DL 35/2019 (valore provvisorio 2024) Comunicazione regionale dell'11/07/2025	1.277.394,03
Art.103, comma 10 CCNL 02/11/22: residui fondi anni 2023 e precedenti (valore provvisorio)	2.210.272,80
<i>Totale Risorse fisse</i>	<i>18.422.955,59</i>
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	21.175,58
art. 11 DL 35/2019 (valore a congruaglio 2022) Comunicazione regionale dell'11/07/2025	50.824,74
<i>Totale Risorse fisse</i>	<i>72.000,32</i>
Totale complessivo Fondo premialità e condizioni di lavoro	18.350.955,27
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	1.166,82
Totale Fondo a disposizione	18.349.788,45

ALLEGATO n. 2**AREA DEL COMPARTO ULSS 8 "BERICA"
COSTITUZIONE FONDI ANNO 2025**

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI art. 102 CCNL 02/11/2022	
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Art. 102 comma 2 CCNL 19-21 - Unico importo consolidato 2022	15.318.566,86
Art. 102 comma 5 CCNL 19-21 - risorse art.1 co.612 Legge 234/2021 (max 145,53 € per unità al 31/12/2018 destinate ad incarichi)	719.063,73
Art. 11 comma 1 DL 35/19 (valore provvisorio)	1.362.294,06
Art. 102 comma 3 lett. a) CCNL19-21: incremento dell'importo corrispondente alle RIA che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	26.967,72
<i>Totale Risorse fisse</i>	<i>17.426.892,37</i>
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	26.967,72
Totale Fondo incarichi, progressioni e indennità	17.399.924,65

FONDO PREMIALITÀ E CONDIZIONI DI LAVORO art. 103 CCNL 02/11/2022	
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Art. 103 comma 2 CCNL 19-21 - Unico importo consolidato 2022	14.151.688,34
Art.103, comma 7 CCNL 02/11/22: risorse art.1 comma 604 Legge 234/2021 (max 68,41€ per unità al 31/12/2018)	338.013,81
Art.103 comma 8 CCNL 02/11/22: risorse art. 1 comma 293 Legge 234/2021 - indennità di Pronto Soccorso (DGR 1639 del 19/12/22)	424.411,03
Art. 103 comma 5 lett. e) CCNL 02/11/22: incrementi degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	11.605,33
art. 11 DL 35/2019 (valore provvisorio)	1.277.394,03
Art.103, comma 10 CCNL 02/11/22: residui fondi anni 2024 e precedenti (valore provvisorio)	997.038,98
<i>Totale Risorse fisse</i>	<i>17.200.151,52</i>
RISORSE VARIABILI	
Risorse LR 26/2024: misure di Welfare integrativo personale dei profili sanitario e socio-sanitario (DDR 133 del 23/09/2025)	1.645.000,00
Risorse LR 26/2024: incentivi per la valorizzazione del personale dei profili sanitario e socio-sanitario impiegato nei contesti di maggior complessità e disagio organizzativo (DDR 133 del 23/09/2025)	2.026.395,00
<i>Totale Risorse variabili</i>	<i>3.671.395,00</i>
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	11.605,33
Totale Fondo premialità e condizioni di lavoro	20.859.941,19